

**Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — BSI/
Consiglio**

(Causa T-551/11) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Dumping — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia — Importatore indipendente — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2013/C 86/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago) (rappresentanti: S. Bariatti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e M. de Morpurgo, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Brugola Service International Srl (BSI) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 370 del 17.12.2011.

**Impugnazione proposta l'8 gennaio 2013 da Dana Mocová
avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica
del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Mocová/Commissione**

(Causa T-347/12 P)

(2013/C 86/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Dana Mocová/Commissione europea,
- annullare la decisione con cui è respinta la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto riguardo alla portata del principio di legalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, da un lato, che la motivazione fornita dall'autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l'«AACC») in sede di rigetto del reclamo può sostituire e modificare la motivazione fornita al momento del rigetto della domanda della ricorrente di proroga del suo contratto di agente temporaneo, e, dall'altro, che la motivazione è valida, mentre essa sarebbe fondata su elementi stabiliti successivamente all'atto contestato. La ricorrente sostiene che:
 - se, nel caso di specie, il contratto della ricorrente non era stato rinnovato in base alla regola anticumulo degli otto anni, l'AACC non avrebbe potuto in seguito affermare, nella risposta al reclamo, che il contratto non è stato rinnovato in considerazione di vincoli di bilancio, dei meriti della ricorrente e dell'interesse del servizio per poi limitare tale motivazione, dinanzi al Tribunale, ai vincoli di bilancio.